


IMPIANTO NORMATIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO il D. Lgs. 127

INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO
E DETERMINAZIONE PERIMETRO
DI CONSOLIDAMENTO
artt. 25-26-27-28

CONTENUTO

- * Documenti contabili
- * Finalità oggettiva e soggettiva del b.c.
- * Modalità di redazione



SPECIFICITA' DEL B.C.

- * Situazione patrimoniale e finanziaria di gruppo
- * Riflessi sulla nota integrativa

- * Metodi:
 - integrale
 - proporzionale
 - patrim. netto
- * Rettifiche valori infragruppo
- * Tempo di integrazione
- * Trattamento differenza di cons.

Principi di
consolidamento

artt. 31-37-36
artt. 30-33

Struttura,
contenuto e
valutazione


artt.32-38-39
artt.34-35


- * Sistemazione:
 - capitale e riserve di terzi
 - utile di pertinenza di terzi
- * Elenchi nota integrativa

DISCREZIONALITA' TECNICA nelle
CONCRETE APPLICAZIONI

Relazione sulla gestione: art. 40
Controllo del B.C.: art. 41
Pubblicazione del B.C.: art. 42

Imprese obbligate a redigere il consolidato





**Sono esonerate dall'obbligo
di redigere il bilancio consolidato**

**LE IMPRESE AL VERTICE
DI GRUPPI DI MODESTE DIMENSIONI**

**LE IMPRESE SOTTOCAPOGRUPPO
(a determinate condizioni)**

GRUPPI DI MODESTE DIMENSIONI

Per due esercizi consecutivi
non devono avere superato
2 dei seguenti limiti


TOTALE ATTIVO stato patrimoniale 12,5 milioni	TOTALE RICAVI vendite/prestazioni 25 milioni	DIPENDENTI occupati in media durante l'esercizio 250
--	---	---

- L'esonero non si applica se una delle imprese è quotata

SOTTOGRUPPI DI IMPRESE

Le sottocapogruppo non sono soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato del sottogruppo in presenza delle 4 condizioni seguenti:

- 1 La capogruppo è soggetta al diritto di uno stato membro della CEE
- 2 La capogruppo redige e sottopone a controllo il bilancio consolidato secondo il d.lgs. 127/91 o secondo il diritto di altro stato membro
- 3 La sottocapogruppo non è quotata
- 4 La redazione del subconsolidato non è richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci della sottocapogruppo che rappresentino almeno il 5% del capitale



La condizione n. 4 non è operante quando la capogruppo è titolare di oltre il 95% delle azioni o quote della sottocapogruppo

Obblighi relativi alle imprese che fruiscono dell'esonero

gruppi di modeste dimensioni

LE RAGIONI DELL'ESONERO DEVONO ESSERE INDICATE
NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO

sottocapogruppo

LE RAGIONI DELL'ESONERO DEVONO ESSERE INDICATE
NELLA NOTA INTEGRATIVA

LA NOTA INTEGRATIVA DEVE INDICARE ALTRESI' LA DENOMINAZIONE
E LA SEDE DELLA CONTROLLANTE/CAPOGRUPPO CHE REDIGE IL
BILANCIO CONSOLIDATO

COPIA IN LINGUA ITALIANA DEL BILANCIO CONSOLIDATO REDATTO
DALLA CONTROLLANTE/CAPOGRUPPO, DELLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE E DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEVONO
ESSERE DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE DEL LUOGO OVE E' LA SEDE DELLA SOTTOCAPOGRUPPO

CONTROLLO RILEVANTE AI FINI DELL'INCLUSIONE

NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'impresa controllante ...

art. 26



CASI DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

art. 28

primo comma

1 caso di esclusione OBBLIGATORIA

- ◆ Attività eterogenea

secondo comma

4 casi di esclusione FACOLTATIVA

- ◆ Irrilevanza dell'inclusione
- ◆ Restrizioni nell'esercizio del controllo
- ◆ Impossibilità ad ottenere informazioni
- ◆ Possesso di partecipazioni a scopo di successiva alienazione

PARTECIPAZIONI CONSOLIDATE

metodi analitici e sintetico

AREA DI CONSOLIDAMENTO

metodi analitici

